COMUNE DI MOTTOLA	
STATUTO	
Approvato con delibera consiglio comunale n. 3 del 19/01/2007	
PRINCIPI FONDAMENTALI	
ART. 1 PRICIPI FONDAMENTALI	
1. Mottola è una comunità autonoma che, nel solco della propria	
civiltà e della tradizione storica, promuove lo sviluppo della persona	
umana, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Legge e del	
presente Statuto.	
2. La tradizione della Comunità Mottolese costituisce lo stimolo per la	
sua crescita economico-sociale.	
3. L'autogoverno della Comunità mottolese si realizza con i poteri e gli	
istituti contenuti nello Statuto.	
ART. 2	
1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge,	
stabilisce le norme fondamenatli dell'organizzazione dell'Ente	
ed in particolare specifica l'attribuzione degli organi, le forme	
di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo	
l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle	
commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di	
garanzia, ove costituite. Lo Statuto stabilisce altresì	
l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di	
Pagina 1	

collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione	
popolare, del decetramento, dell'accesso dei cittadini alle	
informazioni e ai procedimenti amministartivi.	
ART. 3 FINALITA'	
1. Il Comune di Mottola:	
a. Rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne	
promuove lo sviluppo. E' dotato di autonomia statutaria	
normativa, organizzativa ed amministrativa nonchè di	
autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio	
Statuto e dei propri regolamenti e nei limiti fissati dalla	
Legge di coordinamento della finanza pubblica. E titolare di	
funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello	
stato e della regione secondo il principio della	
sussidiarietà;	
b. Esercita i propri poteri secondo i principi e nei limiti della	
Costituzione, delle Leggi e dei regolamenti statali e regionali	
attraverso l'utilizzazione pacifica del territorio, la	
programmazione delle attività economiche che escluda la	
presenza di attività di produzione bellica, opponendosi ad ogni	
presenza nucleare nel teritorio comunale;	
c. Garantisce la più ampia partecipazione alla propria attività da	
parte dei cittadini, nel rispetto del presente Statuto e delle Leggi;	
d. Mira alla eliminazione degli ostacoli di natura economica sociale	
e religiosa che limitano di fatto il pieno sviluppo della persona	
umana e delle categorie svantaggiate;	
Pagina 2	

e. Tutela il patrimonio artistico, storico, archeologico, paesistico e	
naturale in tutte le sue forme e manifestazioni;	
f. Promuove le attività produttive e turistiche quali componenti	
essenziali dello sviluppo economico e sociale con particolare	
riferimento alle gravine, cripte e boschi;	
g. Tutela l'ambiente e la salute del cittadino;	
h. Promuove ed utilizza le forme organizzative di volontariato;	
i. Attua gli interventi di protezione civile nella fase di prevenzione;	
j. Promuove l'integrazione dei cittadini stranieri che svolgono	
attività lavorativa nel Comune di Mottola;	
k. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante	_
iniziative che consentano di realizzare la cooperazione e la	
concordia fra tutti gli individui in un mondo in cui tutte le armi	
siano bandite.	_
2. Il Comune di Mottola incoraggia la promozione e l'esercizio della	
solidarietà civile, promuove il progresso civile, economico e sociale	
della propria comunità, al fine di ottenere la piena realizzazione	
della persona umana, cercando di rimuovere gli ostacoli di natura	
sociale, economica e di qualsiaisi tipo che possano, di fatto, limitare	
la libertà e l'uguaglianza di tutti gli individui.	
3. Il Comune di Mottola promuove le iniziative idonee, nell'ambito delle	
competenze comunali a soddisfare il diritto al lavoro di ogni	
cittadino.	
4. Il Comune di Mottola promuove la tutela della vita umana della	
persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e	
Pagina 3	

del	la paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei	
ger	nitori nell'impegno di cura e di educzione di figli, anche tramite i	
ser	vizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con La	
Co	nvenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e	
dei	giovani, concorre e promuove il diritto allo studio e alla	
for	mazione, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di	
edu	ucazione.	
5. II	Comune di Mottola promuove le azioni per favorire pari	
opp	portunità tra donne e uomini. Favorisce un'organizzazione della	
vita	a urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle	
fan	niglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali	
dei	cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità	
del	la città, promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza,	
inte	egrazione sociale e diritti delle persone disabili.	
6. Il to	erritorio di Mottola è zona denuclearizzata.	
A	RT. 4 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE	
1. II (Comune di Mottola esercita le proprie funzioni favorendo la più	
an	npia partecipazione dei cittadini e delle loro formazioni alla	
de	terminazione della programmazione comunale;	
_	Adotta la programmazione economica come strumento della	
	propria azione azione, per creare un sistema di rapporti di	
	produzione fondati sul principio della giustizia sociale;	
_	Partecipa con proprie iniziative all'attività di programmazione	
	regionale ed intercomunale, dirette al superamento degli	
	asquilibri territoriali, settoriali e sociali esistenti sul territorio;	
	Pagina 4	

	 Provvede a determinare, con la partecipazione dei sindacati, 	
	delle formazioni sociali, economiche e culturali, il programma	
	di sviluppo comunale;	
	Crea le condizioni necessarie per la migliore utilizzazione delle	
	risorse diponibili, per una migliore qualità dei servizi e la	
	eliminazione degli sprechi;	
	 Esercita, secondo le leggi statali e regionali, le competenze 	
	attribuite o delegate al Comune dallo Stato e dalla regione.	
2	2. Il Comune di Mottola, anche con il concorso degli altri enti pubblici	
	territoriali, predispone e cura l'esecuzione di piani organici	
	pluriennali di opere di pubblico interesse, che consentano lo	
	sviluppo economico e sociale della comunità.	
	SVIII DE COOLIGITIOS O SOCIAIS ASIA COLLIAITA.	
	ADT 5 TERRITORIO E SERE COMUNALE	
	ART. 5 TERRITORIO E SEDE COMUNALE	
1	. Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale	
1		
	. Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale	
	. Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale attribuitogli dalla Legge.	
2	Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale attribuitogli dalla Legge. E' frazione del Comune di Mottola l'agglomerato urbano di San	
3	Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale attribuitogli dalla Legge. E' frazione del Comune di Mottola l'agglomerato urbano di San Basilio.	
3	Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale attribuitogli dalla Legge. E' frazione del Comune di Mottola l'agglomerato urbano di San Basilio. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.	
3	Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale attribuitogli dalla Legge. E' frazione del Comune di Mottola l'agglomerato urbano di San Basilio. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede	
3	Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale attribuitogli dalla Legge. E' frazione del Comune di Mottola l'agglomerato urbano di San Basilio. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, in casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.	
3	Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale attribuitogli dalla Legge. E' frazione del Comune di Mottola l'agglomerato urbano di San Basilio. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, in casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. ART. 6 ALBO PRETORIO	
3	Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale attribuitogli dalla Legge. E' frazione del Comune di Mottola l'agglomerato urbano di San Basilio. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, in casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. ART. 6 ALBO PRETORIO . E' istituito presso il Palazzo civico l'Albo pretorio, per la	
3	Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale attribuitogli dalla Legge. E' frazione del Comune di Mottola l'agglomerato urbano di San Basilio. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, in casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. ART. 6 ALBO PRETORIO E' istituito presso il Palazzo civico l'Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto	
3	Il Comune di Mottola comprende la parte del territorio nazionale attribuitogli dalla Legge. E' frazione del Comune di Mottola l'agglomerato urbano di San Basilio. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, in casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. ART. 6 ALBO PRETORIO . E' istituito presso il Palazzo civico l'Albo pretorio, per la	

nella frazione di San Basilio, secondo le modalità stabilite dal	
Regolamento per l'accesso dei cittadini all'attività amministrativa.	
PARTE PRIMA	
ORDINAMENTO COMUNALE	
Titolo I	
GLI ORGANI COMUNALI	
ART. 9 ORGANI COMUNALI	
Sono organi di governo del Comune di Mottola:	
a. Il Consiglio Comunale;	
b. La Giunta Comunale;	
c. Il Sindaco.	
Sono altresì organi del Comune di Mottola:	
a. il Presidente del Consiglio comunale;	
b. le Commissioni consiliari permanenti;	
c. la Conferenza dei Capigruppo.	
ART. 10 IL CONSIGLIO COMUNALE: RUOLO E COMPETENZE	
GENERALI	
1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la	
rappresentanza diretta della comunità mottolese.	
2. Spetta al Consiglio comunale individuare ed interpretare gli	
interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi,	
gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione	
e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-	
amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente	
consegua gli obbiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il	
Pagina 7	

documento programmatico.
3. Le attibuzioni generali del Consiglio Comunale quale organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su
tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente
Statuto.
4. La legge disciplina la composizione, la elezione, la durata in carica
del Consiglio Comunale, le sue modalità di convocazione, la
posizione giuridica dei Consiglieri Comunali.
5. L'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio comunale è
disciplinata dal regolamento che determina le modalità attraverso
le quali fornisce allo stesso Consiglio i servizi, le attrezzature e le
risorse finanziarie. Con lo stesso regolamento il Consiglio disciplina
la gestione di tutte le risorse attibuite per il proprio funzionamento a
per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
ART. 11 FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
1. Le funzioni del Consiglio sono individuate dalla legge e dal
presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-
amministrativi, nel rispetto delle norme statutarie, stabilendo la
programmazione generale ed adottando gli atti fondamentali che
ne guidano l'attività, con particolare riguardo:
a. Agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale,
comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi
elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi
costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di
Pagina 8

collaborazione con gli altri soggetti;	
b. Agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo	
comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e	
dei servizio, la disciplina dei tributi e delle tariffe;	
c. Agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai	
bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che,	
costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla	
consistenza del patrimonio immobiliare del Comune ed alla	
definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;	
d. Agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed	
a quelli di programmazione attuativa;	
e. Agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti,	
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.	
3. Il Consiglio Comunale, con gli atti di pianificazione operativa e	
finaziaria annuale e pluriennale definisce ciascun programma,	
intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obbiettivi della	
gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.	
4. La funzione di indirizzo del Consiglio Comunale, oltre che mediante	
l'approvazione degli atti fondamentali previsti dalla legge si esercita	
attraverso la manifestazione della volontà del Consiglio Comunale	
con l'adozione di mozioni, risoluzioni, ordini del giorno.	
5. Le direttive del Consiglio Comunale costituiscono scelte	
fondamentali dell'azione amministrativa cui deve conformarsi il	
comportamento degli organi amministrativi e burocratici del	
Comune negli atti di rispettiva competenza.	
Pagina 9	

6. Il Consiglio Comunale promuove adeguate iniziative per favorire	
pari opportunità uomo-donna.	
ART. 12 FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO -AMMINISTRATIVO	
1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-	
amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai	
regolamenti, per le attività:	
a. Degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune di	
Mottola;	
b. Delle istituzioni, aziende speciali, gestioni, convenzionate e	
coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di	
servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi	
effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa	
con altri soggetti.	
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma,	
l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite	
dalla legge e dagli ordinamenti di ciscuno di essi.	
3. Il Consiglio Comunale verifica, con le modalità che saranno	
stabilite dai Regolamenti, la coerenza dell'attività dei soggetti ed	
organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo	
stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare	
che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità	
persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione	
generale adottata.	
4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti	
ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal	
Pagina 10	

	Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione	
	della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dai	
	regolamenti comunali.	
	ART. 13 SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO	
	COMUNALE	
1	. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e	
	straordinarie.	
2	Sono sessioni ordinarie, anche ai fini della convocazione, quelle	
	così qualificate dalla Legge.	
3	s. Le sedute sono, di norma, pubbliche, salvo quelle che per legge	
	devono essere tenute in seduta segreta.	
4	. Le convocazioni del Consiglio Comunale, per le sessioni ordinarie	
	e per quelle straordinarie, devono avvenire nei termini previsti	
	dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.	
5		
	convocazione deve pervenire ai Consiglieri comunali almeno 24	
	ore prima dell'orario di inizio della seduta.	
6	·	
6		
	essere disponibili presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio	
	comunale a partire dal momento in cui l'avviso di convocazione	
	viene sottoscritto.	
7	'. Il Regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e	
	funzionamento del Consiglio Comunale. Tale regolamento	
	deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri	
	assegnati al Comune; deve inoltre fissare il numero dei	
	Pagina 11	

consiglieri necessario per la validità delle sedute che, anche	
per quelle di seconda convocazione, non potrà essere	
inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati, senza	
computare a tal fine il Sindaco. La maggioranza assoluta dei	
consiglieri è richiesta anche per le modifiche del regolamento.	
ART. 14 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	
1. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti ed	
eventuali surrogazioni, il Consiglio elegge nel suo seno il	
Presidente, con votazione segreta e voto favorevole dei 2/3 dei	
componenti il Consiglio Comunale.	
2. Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza	
prescritta, si procederà a nuova votazione in una successiva	
seduta, da tenersi entro 48 ore, con le medesime modalità. Nel	
caso in cui anche questa volta nessun consigliere consegua la	
maggioranza prescitta, si procederà a nuova votazione sempre	
con le medesime modalità. Se anche questa volta nessun	
Consigliere risultasse eletto, si procederà, nella medesima seduta	
ad altra votazione e verrà eletto chi avrà conseguito la	
maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio	
Comunale.	
3. Eletto il Presidente, nella stessa seduta si procederà alla elezione	
del Vice Presidente a maggioranza assoluta dei Componenti il	
Consiglio Comunale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del	
Consiglio Comunale in caso di assenza o di impedimento nella	
conduzione dei lavori. In caso di assenza o impedimento del	
Pagina 12	

Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vengono svolte dal	
4. Il Presidente e/o il Vice Presidente possono essere revocati su	
proposta dei 2/5 dei consiglieri assegnati Tale proposta deve	
essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti in	
Consiglio Comunale.	
5. Il Consiglio Comunale procede alla elezione del nuovo Presidente	
e/o Vice Presidente nella prima seduta successiva quella della	
delibera di revoca; fino all'insediamento del nuovo Presidente, il	
Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Presidente o dal	
Consigliere anziano.	
6. Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica di Presidente e/o Vice	
Presidente dell'Assemblea, il Consiglio Comunale procede alla	
elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente nella prima	
seduta successiva alla data di presentazione delle dimissioni; fino	
all'insediamento del nuovo Presidente e/o Vice Presidente il	
Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Presidente o dal	
Consigliere anziano.	
ART. 15 FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	
COMUNALE	
Il Presidente del Consiglio Comunale:	
a. Rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale, ne	
spedisce gli avvisi di convocazione, ne assicura il regolare	
svolgimento;	
b. Il Presidente del Consiglio Comunale predispone l'Ordine del	
Pagina 13	
	proposta dei 2/5 dei consiglieri assegnati Tale proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti in Consiglio Comunale. 5. Il Consiglio Comunale procede alla elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente nella prima seduta successiva quella della delibera di revoca; fino all'insediamento del nuovo Presidente, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. 6. Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica di Presidente e/o Vice Presidente dell'Assemblea, il Consiglio Comunale procede alla elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente nella prima seduta successiva alla data di presentazione delle dimissioni; fino all'insediamento del nuovo Presidente e/o Vice Presidente il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. ART. 15 FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1. Il Presidente del Consiglio Comunale: a. Rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale, ne spedisce gli avvisi di convocazione, ne assicura il regolare svolgimento; b. Il Presidente del Consiglio Comunale predispone l'Ordine del

giorno del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei	
capigruppo e del Sindaco, sulla base delle richieste pervenute	
dallo stesso Sindaco, dalla Giunta, ovvero da almeno 1/5 dei	
consiglieri assegnati, nel rispetto della legge e dello Statuto.	
Tale procedura non si attua nei casi di urgenza. Nel caso di	
richiesta del Sindaco, dichiarata urgente, il Presidente del	
Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio	
Comunale entro 24 ore;	
c. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;	
d. Coordina le attività delle Commissioni Consiliari, attivandone il	
lavoro e ricevendone le conclusioni;	
e. Riceve comunicazione, al pari dei Capigruppo, contestualmente	
all'affissione all'Albo Pretorio, delle delibere delle Giunta	
Comunale e delle determine dirigenziali;	
f. Riceve le proposte di deliberazione, le interrogazioni, le	
interpellanze e le mozioni, curandone l'iter a termine del	
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.	
g. Cura la preventiva ed adeguata informazione ai gruppi	
consiliari, ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al	
consiglio;	
h. Rilascia autorizzazioni ai consiglieri a recarsi in missione;	
2. Al Presidente del Consiglio Comunale viene affidato un Ufficio,	
presso cui il Sindaco trasmette le proposte di deliberazione da	
sottoporre al Consiglio, nonchè le copie delle interrogazioni scritte	
dai Consiglieri, a cui il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a	
Pagina 14	

rispondere secondo le norme del Regolamento del Consiglio.	
ART. 16 COMMISSIONI CONSILIARI	
1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni	
permanenti, temporanee o speciali.	
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le competenze, il	
funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio	
proporzionale.	
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il	
Sindaco, Assessori, Consiglieri, Organismi associativi, Funzionari	
Comunali e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed	
economiche per l'esame di specifici argomenti.	
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori	
ogni qualvolta questi lo richiedano.	
5. Ai lavori della singola Commissione possono partecipare alla	
discussione senza diritto di voto anche i Consiglieri Comunali che	
non ne sono componenti.	
6. Gli uffici devono fornire alle Commissioni gli atti e i documenti	
necessari allo svolgimento dei lavori.	
7. I pareri delle Commissioni sono obbligatori, salvo nei casi di	
urgenza disciplinati dal Regolamento, ma non vincolanti per le	
decisioni del Consiglio Comunale.	
8. Le commissioni possono formulare proposte suggerimenti per lo	
svolgimento dell'attività amministartiva ed hanno la facoltà di	
chiedere l'esibizione di atti e documenti per i quali non può essere	
opposto il segreto d'ufficio. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei	
Pagina 15	

casi specificatamente determinati dalla Legge.	
9. Compito delle Commissioni speciali è l'esame di materie relative a	
questioni di carattere particolare o generale individuate dal	
Consiglio Comunale.	
10. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione	
una commissione temporanea con funzioni di garanzia e di	
controllo designando il presidente della stessa fra i	
consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza.	
11. In attuazione dei principi contenuti negli artt. 3, 37 e 51 della	
Costituzione il Comune di Mottola si impegna a realizzare,	
nel'ambito territoriale di sua competenza, il requilibrio dei	
ruoli uomo-donna rimuovendo ogni ostacolo che costituisce il	
discrime diretto ed indiretto nei confronti dei sessi	
nell'educazione, nella famiglia, nella formazione, nella vita	
istituzionale, politica, sociale, professionale ed economica. A	
tal fine per la concreta attuazione del principio della pari	
opportunità, il Comune costituisce una commissione	
consiliare delle pari opportunità, il cui funzionamento,	
attribuzione e modalità di composizione sono disciplinate con	
regolamento.	
ART. 17 COMMISSIONE CONSILIARE DI INDAGINE O DI	
INCHIESTA	
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni di controllo, il Consiglio	
Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire	
al proprio interno una Commissione speciale di indagine o di	
Pagina 16	

inchiesta su problemi particolari.	
2. Hanno facoltà di proporre l'istituzione della Commissione di	
indagine o di inchiesta 1/3 dei Consiglieri Comunali assegnati	
oppure il Presidente del Consiglio.	
3. La Commissione è composta da 5 membri, di cui 3 Consiglieri	
della maggioranza e 2 consiglieri della minoranza: essi eleggono	
nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente.	
4. La Commissione ha il potere di:	
1. richiedere l'audizione del Sindaco o di un suo rappresentante,	
dei Funzionari dell'Ente e degli amministratori delle aziende e	
delle istituzioni dipendenti.	
2. accedere direttamente alla documentazione relativa al problema	
per cui è istituita;	
3. acquisire, previa assunzione di relativo impegno di spesa all'atto	
della istituzione della Commissione, il contributo di Periti,	
Consulenti e Tecnici anche esterni all'Amministrazione;	
4. richiedere l'audizione dei membri del Collegio dei revisori dei	
Conti;	
5. Le conclusioni dell'attività di indagine o di inchiesta della	
Commissione vengono riportate in apposite relazioni e vengono	
rimesse al Consiglio Comunale entro il termine di mesi 3, salvo	
ulteriori motivate proroghe.	
6. Il funzionamento della Commissione d'indagine o di inchiesta e le	
relative procedure vengono disciplinate da apposito Regolamento.	
ART. 18 I CONSIGLIERI COMUNALI Pagina 17	
Fayina 17	

1. La posizione giuridica o lo status dei Consiglieri Comunali sono	
regolati dalla Legge. Essi svolgono le proprie funzioni senza	
vincolo di mandato.	
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al	
Presidente del Consiglio Comunale, che deve includerle	
nell'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio. Le	
dimissioni sono efficaci sin dal momento dalla loro presentazione	
e sono irrevocabili. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni,	
deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari	
ovvero decaduti per qualsiasi causa.	
3. Nel caso di sospensione di un consigliere, il Consiglio	
Comunale nella prima adunanza successiva alla notifica del	
provvedimento di sospensione, procede alla temporanea	
sostituzione, secondo le disposizioni di legge.	
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta	
all'esame del Consiglio. Hanno diritto inoltre di presentare	
interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'esercizio di tale diritto è	
disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.	
5. Per gli atti non pubblici il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio.	
6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio	
comunale.	
7. Al consigliere spettano le indennità previste dalla legge per	
le partecipazioni ai consigli e alle commissioni, nonchè quelle	
di missione e rimborsi spese nelle misure previste dalla	
Legge.	
Pagina 18	

8. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando, senza	
giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.	
9. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale secondo	
modalità e procedure che devono garantire il diritto del	_
consigliere a far valere le proprie giustificazioni stabilite nel	
regolamentoo e ciò anche nei casi in cui ricorrono	
impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla	
legge.	
ART. 19 GRUPPI CONSILIARI	
1. I Consiglieri eletti in ciascuna lista costituiscono un Gruppo	
consiliare, contraddistinto dalla denominazione della propria lista.	
2. Ciascun Consigliere è libero di aderire ad un altro gruppo,	
dandone comunicazione preventiva al Sindaco, controfirmata per	
accettazione dal capogruppo del nuovo gruppo.	
3. I Consiglieri non appartenenti a gruppi contraddistinti con le	
denominazioni delle liste in cui sono stati eletti possono costituire un	
gruppo indipendente, assumendo una specifica denominazione.	
4. Il Gruppo può essere costituito anche da un Consigliere comunale.	
5. Ogni Gruppo consiliare nomina, nel proprio seno, il proprio	
Capogruppo, con atto scritto e firmato dalla metà più uno dei suoi	
componenti o da entrambi nel caso siano due e comunicato al	
Sindaco.	
6. In caso di mancato esercizio della facoltà di cui al precedente	
comma si intende Capogruppo il componente che ha riportato il	
maggior numero di preferenze e, in caso di parità, il più anziano di età.	
Pagina 19	

7. I capigruppo formano la commissione consiliare denominata	
"Conferenza dei Capigruppo", che è presieduta dal Presidente del	
Consiglio. Della convocazione è data comunicazione al Sindaco il	
quale vi partecipa.	
8. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale	
determina i compiti della conferenza dei capigruppo e ne	
disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.	
ART. 20 ANAGRAFE PATRIMONIALE	
E' istituita presso il Consiglio Comunale l'anagrafe patrimoniale per	
i Consiglieri Comunali, da pubblicare all'Albo Pretorio entro i 60 gg	
successivi al termine ultimo per la presentazione della	
dichiarazione dei redditi. Sono ugualmente tenuti all'osservanza	
del presente articolo:	
a. Il Sindaco e gli Assessori;	
b. I soggetti nominati e/o desiganti dal comune in seno ad enti ,	
organismi, isituzioni, associazioni ed aziende.	
2. L'anagrafe recepirà lo stato patrimoniale, oltre che delle Persone	
Fisiche indicate nel primo comma, altresì del Coniuge e dei	
componenti il nucleo familiare, secondo lo stato di famiglia, sia	
all'asunzione del mandato o dell'incarico sia alla cessazione di	
esso.	
3. La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe sarà affidata all'ufficio di	
segreteria.	
4. Per l'impianto dell'Anagrafe , di cui al comma precedente, gli	
interessati sono tenuti a presentare, entro e non oltre 60 gg dalla	
Pagina 20	

proclamazione degli eletti, una scheda redatta dal Segretario
Comunale su proposta del ragioniere Capo.
5. Contestualmente alla scheda sulla situazione patrimoniale dovrà
essere presentata una copia della Dichiarazione dei Redditi delle
Persone Fisiche.
6. Annualmente, non oltre alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione della dichiarazione dei Redditi delle Persone
Fisiche, dovrà essere depositata un'attestazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale, nonchè copia della
dichiarazione dei Redditi prodotti agli effetti del IRPEF.
7. In caso di inadempienza, il Presidente del Consiglio Comunale, nei
successivi 20 gg diffida l'interessato a provvedere. Trascorsi
inutilmente 10 gg dalla notifica della diffida, il Presidente del
Consiglio Comunale informa il Consiglio Comunale in seduta
pubblica.
ART. 21 LA GIUNTA COMUNALE – COMPOSIZIONE
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la
presiede e da 6 Assessori.
La nomina della Giunta Comunale è regolata dalla Legge.
3. Gli Assessori partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per
illustrare argomenti concernenti la propria funzione. Hanno altresì
diritto di intervenire al dibattito, anche su richiesta del Sindaco per
rispondere ad interpellanze , interrogazioni e mozioni per
argomenti di natura tecnica nell'ambito della propria funzione.
4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica
Pagina 21

, lo status di Componente l'Organo, gli istituti di decadenza e
revoca sono disciplinati dalla Legge.
5. Gli assessori che senza giustificato motivo, non partecipano, a tre
sedute consecutive della Giunta Comunale, decadono dalla carica.
ART. 22 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1. La Giunta Comunale è l'Organo di governo generale del Comune
ed esercita le funzioni conferitele dalla Legge e dal presente
Statuto e che non siano riservate al Sindaco, al Consiglio
Comunale , al Segretario Generale e ai Funzionari Dirigenti.
2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del
Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio della propria attività
attraverso una relazione programmatica allegata al conto
consuntivo e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso.
3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. La Giunta , altresì, nell'esercizio di attribuzione organizzatorie:
a. Decide in ordine a controversie di competenze funzionali che
sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
b. Fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i
parametri di standards e di carichi funzionali di lavoro per
misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario
Generale;
c. Determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo
interno di gestione su deliberato dal Consiglio Comunale,
sentito i Revisori dei Conti;
Pagina 22

	d. Di richiedere l'audizione dei membri del Colegio dei revisori dei	
	Conti;	
	ART. 23 DELIBERAZIONI DEGI ORGANI COLLEGIALI	
1	. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della	
	metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti	
	favorevoli sui contrari, salvo maggioranze diverse previste	
	espressamente dalla legge o dal presente Statuto.	
2	2. Di regola, le deliberazioni sono assunte con votazione palese.	
3	8. Si procede a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti	
	persone; quando viene esercitata una facoltà discrezionale	
	fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive. Di una	
	persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.	
4	Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali	
	sono pubbliche; sono segrete quando devono essere formulate	
	valutazioni ed apprezzamenti su persone.	
5	6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il	
	deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio	
	Comunale e della Giunta Comunale sono curate dal Segretario	
	generale secondo le modalità e termini stabilite dal Regolamento.	_
6	i. I verbali e le deliberazioni consiliari sono firmati dal	
	Presidente del C.C. e dal Segretario, mentre le deliberazioni	
	della G.C. sono firmate dal Sindaco e dal Segretario.	
7	7. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in	
	uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via	
	temporanea da un componente del Collegio nominato dal	
	Pagina 23	

Presidente.	
ART. 24 IL SINDACO	
Il Sindaco è il Capo dell'amministrazione locale ed in tale veste	
esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di	
sovraintendenza e di amministrazione.	
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle	
attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.	
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di	
incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, i suoi poteri,	
il suo stato e le cause di cessazione dalla carica.	
4. Il Sindaco esercita le sue funzioni coaudiuvato da un ufficio di	
gabinetto.	
5. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le	
leggi dello stato italiano.	
ART. 25 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE	
1. Il Sindaco, nella sua veste di capo dell'amministrazione locale:	
a. Esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di	
presidenza della Giunta, di nomina e revoca degli Assessori,	
con i poteri attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai	
Regolamenti.	
b. Sovrintende, anche impartendo direttive, all'attività ed	
all'organizzazione del Comune;	
c. Ha funzione di controllo e di verifica in ordine all'attività	
amministartiva dell'Ente;	
d. Provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla	
Pagina 24	

nomina, designazione e revoca dei rappresenta	anti del Comune
presso enti, Aziende ed Istituzioni, nei termi	ni previsti dalla
Legge;	
e. Nomina i responsabili degli uffici e dei serviz	i, attribuisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione e	sterna, secondo
quando stabilito dalla Legge, avvalendosi anch	ne di contratti di
diritto privato.	
2. Entro 120 giorni dalla prima seduta, il Sind	aco, sentita la
Giunta Comunale, presenta al Consiglio Con	nunale le linee
programatiche relative alle azioni e ai proget	ti da realizzare
nel corso del mandato.	
3. Nell'ambito delle proprie competenze attua gli c	obbiettivi indicati
negli indirizzi generali di governo, persegue l'ir	ndirizzo politico-
amministrativo espresso dal Consiglio e quello	attuativo della
Giunta.	
4. Esercita, inoltre, le funzioni di amministrazione	, allo scopo di
assicurare la direzione unitaria ed il coordinam	ento dell'attività
politica-amministrativa. In particolare:	
a. Indirizza agli Assessori le direttive politiche ec	l amministrative,
in attuazione degli indirizzi e degli atti fo	ondamentali del
Consiglio;	
b. Adotta le ordinanze ordinarie, nonchè quelle	e contingibili ed
urgenti;	
c. Esercita le attribuzioni che rientrano nella prop	oria competenza
prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regola	amenti;
	Pagina 25

d. Agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune	
previa deliberazione di Giunta Comunale;	
5. Informa la Giunta ed il Consiglio Comunale:	
a. Delle richieste di stipula, di accordi, di programma pervenuti al	
Comune dalla Regione, dalla Provincia, da altri Comuni o da	
Amministrazioni Statali o altri soggetti pubblici ed indica le	
determinazioni che ritiene di assumere in riferimento alle	
richieste medesime;	
b. Della richiesta di accordi di programma che intende	
promuovere indicando gli enti ai quali intende rivolgere la	
richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto	
necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalità, i	
finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale	
sarebbe chiamato il comune in caso di stipulazione	
dell'accordo medesimo;	
6. Coordina gli orari degli uffici, dei servizi e degli esercizi pubblici	
previa ampia ed approfondita consultazione della popolazione	
attraverso un procedimento aperto all'intervento dei soggetti	
collettivi. Il quadro complessivo degli orari deve essere aggiornato	
periodicamente, previa verifica della rispondenza dello stesso ai	
bisogni della popolazione.	
ART. 26 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE	
1. Il Sindaco:	
a. Richiede al Presidente del Consiglio Comunale, la	
Pagina 26	

convocazione del Consiglio Comunale indicandone l'eventuale	
urgenza e trasmettendogli i punti da inserire nell'ordine del	
giorno della seduta;	
b. Ha facoltà di partecipare alla conferenza dei capigruppo;	
c. Esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di	
partecipazione popolare nei limiti previsti dalla legge;	
d. Propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione	
della Giunta;	
e. Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze	
ed attribuzioni ad uno più assessori;	
f. Delega la sottoscrizione di particolari atti non rientranti nelle	
attribuzioni delegate ad assessori, al Segretario Generale.	
g. Comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, il	
conferimento delle deleghe agli assessori e le eventuali	
revoche.	
ART. 27 IL VICESINDACO	
1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal sindaco delega	
generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua	
assenza o di impedimento.	
Titolo II	
GLI ORGANI BUROCRATICI E GLI UFFICI	
Саро І	
ART. 28 IL SEGRETARIO COMUNALE	
1. Il Segretario Comunale ha funzioni di collaborazione e di	
assistenza giuridico-amministrativa degli organi comunali.	
Pagina 27	

2. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consult	ive,
referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comuna	le e
della Giunta e ne cura la verbalizzazione; può rogare tu	tti i
contratti nei quali l'Ente ne è parte ed autenticare scrit	ure
private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita d	ogni
altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolament	о е
conferitagli dal Sindaco;	
3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento d	elle
funzioni dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi e	
coordina l'attività, salvo il caso di nomina del Dirett	
	ore
Generale.	
4. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore Gene	
contestualmente disciplina secondo le norme previste	dal
presente e seguente articolo e dal Regolamento i rapporti	tra
il Segretario ed il Direttore, nel rispetto della loro autonom	ia e
dei distinti ruoli;	
5. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario,	per
coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenz	а о
impedimento è prevista la nomina di un Vice Segretario	che
abbia i requisiti soggettivi previsti per la partecipazione	e al
concorso per la nomina a Segretario Comunale.	П
regolamento disciplina le attribuzioni, le responsabilità d	e le
modalità di nomina.	
ART. 29 IL DIRETTORE GENERALE	
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale,	può
	na 28

nominare un Direttore Generale, al difuori della dotazione di	
organico e con contratto a tempo determinato la cui durata	
non può eccedere quella del mandato del Sindaco dal quale è	
stato nominato. Le sue funzioni, le modalità della nomina e la	
revoca, e le altre norme che regolano il suo rapporto con	
l'Ente sono stabilite dalla legge e dal Regolamento Comunale	
sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.	
Capo II	
Uffici	
ART. 30 STRUTTURA AMMINISTRATIVA	
La struttura amministrativa del Comune si articola in una	
Segreteria Generale retta dal Segretario Generale dell'Ente, in	
settori cui sono preposti i Dirigenti e/o i capi settori di qualifica	
apicale. Essi svolgono le funzioni loro demandate dalla Legge,	
dallo Statuto e dai regolamenti in attuazione degli indirizzi degli	
organi di governo e delle disposizioni del Direttore Generale o del	
Segretario Generale.	
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno	
schema organizzativo flessibile capace di corrispondere	
costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed	
ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale;	
3. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina le dotazioni di	
personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri	
sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del	
presonale ai settori, uffici e servizi comunali;	
Pagina 29	

4. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata	
secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le	
proposte avanzate dal Segretario Comunale e dai Dirigenti in base	
alle valutazioni acquisite dall'apposito Ufficio preposto alla	
gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo	
delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante	
razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante	
avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle	
prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al	
contenimento di costi, all'estensione dell'area e dell'ambito	
temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali	
prodotte;	
5. L'Amministrazione Comunale assicura l'accrescimento della	
capacità operativa del personale attraverso programmi di	
formazione, aggiornamento e d'arricchimento professionale, riferiti	
all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti	
giuridici e finanziari;	
6. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata	
dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle	
funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di	
servizio di ciascun operatore e si estende ad ogni atto e fatto	
compiuto nell'esercizio di pubbliche funzioni;	
7. All'attuazione dei precedenti principi si provvede con le modalità	
stabilite dal Regolamento;	
ART. 31 UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO	
Pagina 30	

Nell'ambito della piena attuazione delle Leggi Statali è istituito	
l'Ufficio per le relazioni con il Pubblico (U.R.P.), come organismo di	
staff direttamente dipendente dal livello massimo della dirigenza	
amministrativa e funzionalmente collegato con tutte le strutture	
organizzative dell'amministrazione;	
2. L'U.R.P. deve:	
a. Erogare ai cittadini servizi finalizzati all'esercizio del diritto di	
partecipazione al procedimento amministrativo;	
b. Fornire informazioni sugli atti amministrativi, sui responsabili,	
sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti,	
nonchè sulle modalità di erogazione dei servizi;	
c. Promuovere e realizza iniziative di comunicazione di pubblica	
utilità per assicurare la conoscenza di normative, strutture	
pubbliche e servizi erogati e l'informazione sui diritti	
dell'utenza;	
d. Effettuare ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei	
bisogni e delle proposte per il miglioramento dei rapporti con	
l'utenza;	
e. Promuovere, anche con l'ausilio di un'adeguata rete	
informatica, iniziative volte al miglioramento dei servizi per il	
pubblico, alla semplificazione delle procedure e delle modalità	
di accesso alle informazioni in possesso dell'amministrazione;	
3. Gli altri uffici dell'Amministrazione Comunale, opportunamente	
collegati anche in via telematica, devono operare in stretto contatto	
con l'U.R.P. per acquisire e fornire informazioni ma anche per	
Pagina 31	

sviluppare la cultura dell'integrazione e dell'interattività delle	
strutture;	
4. Il Comune dota l'U.R.P. di idonei locali che assicurino l'accesso a	
tutti i cittadini, ed il personale necessario per numero, competenze	
e motivazioni;	
ART. 32 UFFICI SPECIALI	
1. Gli uffici di segreteria del Sindaco, delle pubbliche relazioni e	
stampa, rispondono direttamente, per il tramite del loro	
responsabile, al Sindaco, il quale sceglie personalmente il	
personale da assegnare a tali uffici, nel rispetto dei requisiti stabiliti	
dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento del personale;	
ART. 33 I DIRIGENTI ED I COLLABORATORI ESTERNI	
1. Il Sindaco conferisce gli incarichi Dirigenziali a tempo	
determinato, con provvedimento motivato, procedendo	
prioritariamente alla valutazione del personale dipendente dal	
Comune in possesso dei requisiti e della corrispondente	
classificazione contrattuale, in base ai titoli di studio e di	
specializzazione, competenza, esperienza, attitudine alla	
direzione ed organizzazione, durata e qualità del servizio	
prestato presso l'Ente;	
2. Il Sindaco attribuisce a ciascun dirigente uno degli incarichi	
isituiti secondo la disciplina dell'ordinamento vigente. Per il	
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per	
il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, il	
Sindaco tiene conto della natura e delle caratteristiche dei	
Pagina 32	

programmi da realizzare e in relazione ad essi, oltre ai requisiti	
generali di cui al precedente comma, delle attitudini e capacità	
del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in	
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione	
degli incarichi;	
3. La durata dell'incarico non può essere inferiore ai due anni e	
non può superare il termine del mandato del sindaco che lo	
conferisce. La revoca anticipata può essere disposta dal	_
Sindaco per innosservanza delle sue direttive, di quelle della	
Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato	
raggiungimento al termine di ciascun esercizio degli obbiettivi	
assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità	
particolarmente grave negli altri casi previsti dalla Legge e dal	
contratto collettivo di lavoro;	
4. Quando risulti indispensabile per la realizzazione del	
programma, il Sindaco può procedere previa deliberazione	
delle Giunta, alla copertura di posti di responsabile dei servizi	
e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,	
previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto	
a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e	
con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i	
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal regolamento	
comunale e dai precedenti comma;	
5. Entro i limiti con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento	
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'art.110 del	
Pagina 33	

	D.Lgs.267/2000 ove sia accertata la necessità, il Sindaco	
	procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di	
	contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte	
	specializzazioni con persone in possesso dei requisiti richiesti	
	per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli,	
(competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo	
	comma;	
6.	Per la durata dei contratti di cui al 5 comma, il trattamento	
	economico, la risoluzione anticipata del rapporto, si osservano	
	le disposizioni dell'art.110 del D.Lgs.267/2000 e del contratto	
	collettivo nazionale del lavooro;	
	ART. 34 DIRIGENTI – FUNZIONI E RESPONSABILITA'	
1.	Compete ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi	
	secondo i criteri e le norme stabiliti dallo Statuto e dal	
	regolamento, uniformandosi al principio per cui i poteri di	
	indirizzo e di controllo spettono agli organi elettivi, mentre la	
	gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti;	
2.	I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza	
	amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e	
	del conseguimento degli obbiettivi dell'Ente;	
3.	Spettano ai dirigenti, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti	
	che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge	
	e il presente Satuto espressamente non hanno riservato agli	
	organi di governo dell'Ente;	
	Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obbiettivi e	
-4. ·	Pagina 34	

dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati	
dall'organo politico, tra i quali in particolare quelli indicati	
dall'art.107 del D.Lgs.267/2000 e quelli che potranno ad essi	
essere attribuiti da disposizioni dello Statuto e dei regolamenti;	
5. E' compresa fra le competenze dei dirigenti l'adozione delle	
determinazioni a contrattare di cui all'art. 192 del	
D.Lgs.267/2000;	
6. Nell'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito di loro	
competenza i dirigenti adottano i provvedimenti per il	
rinnovamento e l'adeguamento dell'organizzazione e della	
gestione secondo i criteri stabiliti dalle leggi vigenti;	
Capo III	
Finanza comunale	
ART. 35 FINANZA COMUNALE	
La finanza del Comune è costituita da:	
a. Imposte proprie;	
a. Imposte proprie; b. Addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e	
b. Addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e	
b. Addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;	
b. Addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali; c. Tasse e diritti per servizi pubblici;	
b. Addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali; c. Tasse e diritti per servizi pubblici; d. Trasferimenti erariali;	
b. Addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali; c. Tasse e diritti per servizi pubblici; d. Trasferimenti erariali; e. Trasferimenti regionali;	
b. Addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali; c. Tasse e diritti per servizi pubblici; d. Trasferimenti erariali; e. Trasferimenti regionali; f. Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;	
b. Addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali; c. Tasse e diritti per servizi pubblici; d. Trasferimenti erariali; e. Trasferimenti regionali; f. Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g. Risorse per investimenti;	

L D:	ritti dal contribuanto di cui alla lagge y 242 del 27.7.2020	
	ritti del contribuente di cui alla legge n.212 del 27.7.2000	
sono	o disciplinati da apposito regolamento.	
	Titolo III	
	Capo I	
	Servizi	
	ART. 37 FORME DI GESTIONE	
1. L	L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità	
r	mottolese, obbiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello	
	sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene	
	svolta attraverso servizi pubblici che possono essere isituiti e	
Q	gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge;	
2. L	La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere	
6	effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di	
	gestione previste dalla legge e dal presente Statuto;	
3. F	Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione	
	deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di	
6	aziende, di consorzio, di società a prevalente capitale locale;	
4. F	Per gli altri servizi la comparazione avverà tra la gestione in	
	economia , la costituzione di isituzioni, l'affidamento in appalto o in	
	concessione, nonchè la forma singola o quella associata mediante	
	convenzione ovvero consorzio;	
	Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque	
6	assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela	
C	degli utenti;	
	ART. 38 CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI	
	Pagina 36	

PUBBLICI	
Il Comune deve provvedere all'organizzazione dei servizi in modo	
da assicurare la piena funzionalità e l'effettività delle prestazioni in	
favore di tutti coloro che si trovino nel territorio comunale e che	
abbiano titolo ad utilizzarli, agevolandone la fruizione da parte	
delle persone portatrici di disabilità;	
2. L'Amministrazione è tenuta a compiere, almeno annualmente, una	
verifica circa l'andamento dei servizi anche rispetto alle esigenze	
ed alle domande di professionalità degli operatori rendendone noti	
i risultati;	
3. Tali verifiche possono essere richieste per singoli comparti di	
servizi, anche da comitati o gruppi che siano rappresentativi di	
almeno cento persone legalemente identificate tra quelle che	
abbiano titolo ove si denuncino specifiche disfunzioni.	
L'Amministrazione è tenuta a dare corso alla richiesta entro	
sessanta giorni dalla ricezione;	
4. Tali comitati o gruppi nei termini di rappresentatività innanzi detti	
possono avanzare all'Amministrazione proposte concernenti il	
miglior funzionamento del servizio ovvero il coordinamento degli	
orari di servizi interferenti;	
ART. 39 GESTIONE IN ECONOMIA	
L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati	
da appositi regolamenti;	
ART. 40 AZIENDE SPECIALI	
Pagina 37	

1. Il Consiglio Comunale nel rispetto delle norme legislative e	
statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la	
gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile;	
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono	
disciplinati dall'apposito statuto e dai propri regolamenti interni	
approvati questi ultimi dal consiglio di amministrazione delle	
aziende;	
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal	
Sindaco, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra	
coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere	
Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione;	
4. Gli organi di cui al comma precedente cessano dalla carica in caso	
di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio	
Comunale di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità	
previste dall'art. 52 del D.Lgs.267/2000;	
5. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale	
dell'azienda speciale con le conseguenti responsabilità. E'	
nominato a seguito di pubblico concorso.	

Pagina 38

Capo II	
Istituzione	
ART. 41 ISTITUZIONI	
1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che	
necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce	
istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo	
regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività delle	
istituzioni e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario,	
dal quale riultino: i costi dei srvizi, le forme di finanziamento e le	
dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi;	
Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì	
la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo	
dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale,	
l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di	
verifica dei risultati gestionali;	
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con	
raporto di diritto privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto	
di professionalità;	
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al	
momento della costituzione e aggiornati in sede di esame di	
bilancio preventivo e del rendiconto consultivo dell'istituzione;	
5. Gli organi dell'istituzione sono disciplinati dall'atto costitutivo;	
ART. 42 SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO	
COMUNALE 4. Na vii Otatuti dalla assistà a massalanta assista a vulbilisa assusala	
Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico comunale Pagina 39	

devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le	
società stesse ed il Comune di Mottola;	
ART. 43 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI	
Il Comune di Mottola sviluppa rapporti con gli altri Comuni ed Enti	
territoriali per promuovere e ricercare le forme associative più	
appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività,	
ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obbiettivi da raggiungere;	
Titolo IV	
Controllo interno	
ART. 44 PRINCIPI GENERALI SUL CONTROLLO INTERNO	
Il Comune di Mottola nell'ambito della rispettiva autonomia si	
dota di strumenti adeguati a:	
a. Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione	
amministrativa (controllo di regolarità amministrativa).	
Detto controllo di gestione effettua la verifica dello stato	
degli obbiettivi programmati, attraverso l'analisi delle	
risorse acquisite e della comparazione fra costi e la	
quantità e qualità dei servizi erogati, valuta la funzianalità	
e l'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza e	
l'economicità dell'attività effettuata per la realizzazione	
degli obbiettivi.	
b. Valutare le prestazioni del personale con qualifica	
dirigenziale (valutazione della dirigenza) .	
2. Il controllo di gestione è effettuato per l'intera attività	
amministrativa e gestione del Comune, ed è svolta con	
Pagina 40	

cadenza periodica non superiore ad un trimestre. Si articola	
nelle seguenti fasi: predisposizione del piano dettagliato degli	
obbiettivi, rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi,	
rilevazione dei dati raggiunti. Verifica dei dati e dei risultati di	
cui sopra in rapporto al piano degli obbiettivi e valutazione	
del loro stato di attuazione, misurando l'efficacia, l'efficienza	
ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.	
ART. 45 UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO	
DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	
1. L'Amministrazione comunale può costituire l'Ufficio di	
indirizzo e di controllo dell'attuazione del programma.	
2. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della	
Giunta, per l'esecizio delle funzioni di indirizzo e di controllo	
attribuitegli dalla legge e dal Regolamento.	
3. L'Ufficio è costituito da funzionari comunali; ovvero, qualora	
ciò non risulti possibile ed il Comune disponga delle risorse	
necessarie, da personale esterno al Comune di acclarata	
competenza in materia di controlli interni.	
4. L'Ufficio riferisce agli organi di indirizzo politico attraverso	
relazioni con la cadenza stabilita dal regolamento, sulle	
risultanze delle analisi effettuate.	
ART. 46 REVISORI DEI CONTI	_
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti	
secondo i crietri stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti;	
2. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle	
Pagina 41	

norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere
quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere
comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla
stessa;
3. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario e rispondono della verità e delle loro attestazioni,
riferendo immediatamente al Consiglio Comunale ove riscontrino
gravi regolarità nella gestione dell'Ente;
4. Il collegio attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione e redige apposita relazione secondo quanto previsto
dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna
la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo;
5. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso
agli atti ed ai documenti del comune;
ART. 47 COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO
L'organo dei revisori svolge le seguenti funzioni:
a. Attività di collaborazione con l'organo consigliare, secondo le
disposizioni dello Statuto e del Regolamento:
b. Pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti
allegati e sulle variazioni di bilancio;
c. Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate,
all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della
Pagina 42

	contabilità. L'organo di revisione svolge tali funzioni anche con
	tecniche motivate di campionamento;
	d. Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
	rendiconto, della gestione e sullo schema di rendiconto, entro
	il termine previsto dal regolamento di contabilità, e comunque
	non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della
	stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione
	contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle
	risultanze della gestione, nonchè rilievi, considerazioni e
	propste tendenti a conseguire effecienza, produttività ed
	economicità della gestione;
	e. Referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione
	con contestuale dununcia ai competenti organi isituzionali, ove
	si configurino ipotesi di respopnsabilità;
	f. Verifiche di cassa di cui all'art. 223 del D.Lgs.267/2000.
2.	Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al
	precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli
	atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea
	dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione
	e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre
	assemblee dell'organo consiliare. Per consentire la partecipazione
	alle predette assemblee, all'organo di revisione, sono comunicati i
	relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono
	trasmesse:
	a. Le decisioni di annullamento da parte dell'organo regionale di
	Pagina 43

controllo nei confronti delle delibere adottate dalla Giunta e dal	
Consiglio Comunale;	
b. Da parte del responsabile del servizio finanziario, le	
attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle	
delibere di impegni di spesa;	
3. L'organo di revisone è dotato, a cura della giunta comunale, dei	
mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti;	
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella	
propria funzione sotto la propria responsabilità uno o più soggetti	
aventi i requisiti di cui all'art. 234 comma 2 del D:Lgs.267/2000. I	
relativi compensi rimangono a carico degli organi di revisione;	
5. I singoli componenti dell'organo di revisione hanno diritto di	
eseguire ispezioni e controlli individuali	
ART. 48 CONTROLLO CONTABILE –	
1. Il collegio dei revisori deve, esercitare almeno ogni tre mesi la	
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione	
dell'Ente anche riferita ai vari settori dell'Ente;	
2. I revisori possono in qualsiasi momento procedere agli	
accertamenti di competenza. Il collegio si intende validamente	
costituito con la presenza di almeno due componenti:	
3. Ove si riscontrino gravi irregolarità nella gestione contabile	
dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale;	
4. Il regolamento di contabilità disciplina ulterori ed eventuali modalità	
di verifica di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al	
consiglio Comunale una effettiva valutazione di risultati finaziari ed	
Pagina 44	

operativi in relazione agli obbiettivi fissati;	
5. Il regolamento, disciplina altresì , le scritture obbligatorie che	
devono essere tenute, le modalità da corrispondere al Presidente e	
ai membri del collegio e quant'altro necessario per un corretto ed	
efficacie controllo economico e contabile dell'Ente;	
PARTE SECONDA	
Titolo I	
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE	
Capo I	
Organizzazioni territoriali	
ART. 49 ORGANIZZAZIONI SOVRACOMUNALI	
Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione	
con altri Enti pubbli territoriali al fine di coordinare ed organizzare,	
unitamente agli stessi i prorpi servizi, tendendo al superamento del	
rapporto puramente isituzionale, così come previsto dall'art. 4 del	
D.Lgs.267/2000 ;	
ART. 50 COLLABORAZIONE CON GLI ENTI TERRITORIALI	
STRANIERI	
1. Il Consiglio Comunale promuove e aderisce, nel rispetto delle leggi	
ed in conformità ai principi della carta europea delle autonomie locali	
ratificata dall'Italia, a forme di collaborazione, e solidarietà con Enti	
locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costituzione	
dell'unione europea ed al superamento delle barriere tra i popoli e le	
culture.	
Pagina 45	

Capo II	
Forme collaborative	
ART. 51 PRINCIPI DELLA COLLABORAZIONE	
L'attività del Comune di Mottola diretta a conseguire gli obbiettivi di	
interesse comune come altri Enti locali si organizza avvalendosi dei	
moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di	
cooperazione.	
ART. 52 CONVENZIONI	
1. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, al fine	
di conseguire obbiettivi di razionalità economica ed organizzativa,	
può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri enti locali o	
loro enti strumentali per svolgere in modo coordinato funzioni e	
servizi determinati.	
2. La convenzione può avere ad oggetto, altresì, l'esecuzione e la	
gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e	
programmi speciali.	
3. Le convenzioni devono specificare i fini, la loro durata, le forme e la	
periodicità delle consultazioni tra enti contraenti, i rapporti finanziari	
tra essi intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.	
4. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di capitale e	
beni in dotazione e le modalità di riparto tra gli enti partecipanti,	
alla loro scadenza.	
5. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla	
legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza	
assoluta dei suoi componenti.	
Pagina 46	

ART. 53 CONSORZI	
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari,	
promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire	
servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero	
per economia di scala, qualora non sia conveniente la costituzione	
di una azienda speciale e non sia opportuno avvelersi delle forme	
organizzative dei servizi stessi, previsti dall'articolo precedente.	
2. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di	
funzioni il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione	
di un Consorzio con altri Comuni e. Ove interessati, con la	
partecipazione di altri Enti pubblici approvando, a	
maggioranza assoluta dei componenti:	
a. La convenzione che stabilisce i fini e la durata del	
Consorzio, le misure e le competenze degli organi, la	
trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali	
approvati dall'Assemblea, i rapporti fianziari ed i recipoci	
obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;	
b. Lo Statuto del Consorzio;	
3. Il Consorzio è Ente strumenale degli enti consorziati, dotato di	
personalità giuridica e di autonomia organizzativa e	
gestionale.	
4. Sono organi del Consorzio:	
a. L'Assemblea composta dai rappresentanti degli Enti	
associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla	
quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo	

Pagina 47

Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;	
b. Il Consiglio d'Amministrazione;	
c. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;	
5. Lo Statuto fissa la durata in carica, i poteri e la competenza	
degli organi, la loro composizione, le modalità di elezione e	
di revoca, i requisiti e le condizioni di elegibbilità dei	
singoli componenti;	
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio	
previsti dallo Statuto.	
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica	
dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina,	
secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione,	
il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale	
del Consorzio.	
8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza	
economica ed imprenditoriale ed a quelli creati per le	
gestioni dei servizi speciali si applicano, per quanto attiene	
alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale le norme	
dettate per gli Enti locali.	
9. Lo Statuto del Consorzio prevede un apposito organo di	
revisione economico, finanziaria, costtuito con modalità	
analoghe a quelle stabilite dall'art. 234 del D.Lgs.267/2000 e	
forme di controllo economico della gestione.	
10.I rappresentanti del Comune in seno al Consorzio sono	
tenuti a riferire trimestralmente, con apposita relazione	
Pagina 48	

funzioni attribuite con lo Statuto.	
Titolo II	
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	
Partecipazione popolare	
ART. 55 PARTECIPAZIONE	
Il Comune di Mottola garantisce e promuove la partecipazione dei	
cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon	
andamento di parzialità e di trasparenza.	
2. Il Comune di Mottola per i fini di cui al precedente comma,	
privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di	
volontariato, incendivantone l'accesso alle strutture ed ai servizi del	
Comune.	
3. Sono consentite ai cittadini forme dirette e semplificate di tutela	
degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione	
degli atti.	
4. Il Comune di Mottola può attivare forma di consultazione per	
acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.	
5. Il regolamento determina le modalità mediante le quali le	
associazioni, le organizzazioni, i movimenti ed altre realtà	
associative che ne facciano richiesta possono accedere alle	
strutture ed ai servizi del Comune di Mottola.	
ART. 56 VOLONTARIATO	
Il Comune di Mottola valorizza, quale espressioni essenziali della	
persona umana e della comunità civile, le forme di volontariato e le	
Fayilla 50	

associazioni senza fine di lucro, garantendone la effettiva	
partecipazione all'attività dell'ente, nel rispetto della loro libertà ed	
autonomia di forma costitutiva e di adesione, di finalità e di	
ordinamento.	
2. Il volontariato svolge una funzione complementare a quella delle	
strutture pubbliche, quale portatore di bisogni, di solidarietà, di	
pluralismo sociali.	
3. L'impiego del volontariato nei programmi comunali e nella gestione	
dei servizi si esplica in particolare nei settori della assistenza	
sociale e sanitaria, nel diritto allo studio, nella tutela dei beni	
culturali ed ambientali, nello sport e nel tempo libero.	
Capo II	
•	
Iniziativa politica ed amministrativa	
Iniziativa politica ed amministrativa ART. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
•	
ART. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
ART. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un	
ART. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne	
ART. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti	
ART. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.	
ART. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad	
ART. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi,	
ART. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi, rappresentativi di interessi superindividuali.	
ART. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi, rappresentativi di interessi superindividuali. 3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello	
ART. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi, rappresentativi di interessi superindividuali. 3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati, mediante	

4.	Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse	
	categorie di atti devono essere inviati nonchè i dipendenti	
	responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccansmi di	
	individuazione del responabile del procedimento.	
5.	Qualora sussista particolare esigenza di celerità o il numero dei	
	destinatari o a indeterminatezza degi stessi la renda	
	particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla	
	comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo	
	pretorio o con altri mezzi, garantendo comunque forme di idonea	
	pubblicazione ed informazione.	
6.	Gli aventi diritto entro 30 giorni dalla comunicazione personale o	
	dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare	
	istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti	
	all'oggetto del procedimento.	
7.	Il responsabile dell'istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione delle	
	richieste di cui al precedente comma sesto, deve pronunciarsi	
	sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo	
	comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.	
8	Il mancato o parziale accogliemento delle richieste e delle	
0.	sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella	
	premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.	
a	Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanzione di un	
J.	provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per	
	iscritto entro 30 giorni le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione	
	e la proposta.	
	Pagina 52	
1		

10.I soggetti di cui al comma primo hanno altresì il diritto a prendere	
visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il	
regolamento sottrae all'accesso.	
11.La Giunta comunale può concludere accordi con i soggetti	
intervenuti per detrminare il contenuto discrezionale del	
provvedimento.	
ART. 58 ISTANZE	
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere	
possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono	
ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.	
2. La risposta all'interrogazione deve essere fornita entro il termine di	
30 giorni dalla ricezione, dal Sindaco o dal <i>Direttore Generale</i> o	
dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o	
gestionale dell'aspetto sollevato.	
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla	
partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma della	
comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di	
pubblicità dell'istanze.	
ART. 59 PETIZIONI	
1. Tutti i cittadini possono rivolgere in forma collettiva agli organi	
dell'Amministrazione Comunale, per sollecitarne l'intervento su	
questione di interesse generale o per esporre comuni necessità.	
2. Il regolamento di cui all'art. 56 cooma 3 determina la procedura	
della petizione, i tempi , le forme di pubblicità e l'assegnazione	
all'organo competente il quale procede all'esame e predispone le	
Pagina 53	

modalità d'intervento del Comune sulla questione solle	evata o
dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indi	
contenuta nella petizione. In quast'ultimo caso il provve	
conclusivo dell'esame da parte dell'organo competent	e deve
essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblici	zzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60	ggiorni
dalla presentazione.	
4. Se il termine di cui al comma precedente non è rispetta	to, ogni
consigliere comunale può sollevare la questione in C	onsiglio
Comunale prima della trattazione dei punti all'O.d.G. il Pre	esidente
del Consiglio è comunque, tenuto a porre la petizione all'ore	dine del
giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.	
5. La procedura si chiude, in ogni caso con un provved	dimento
espresso di cui è garantita al soggetto propone	ente la
comunicazione.	
ART. 60 PROPOSTE	
1. Trecento cittadini elettori possono avanzare propos	ite per
l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette e	entro 30
giorni dalla ricezione all'organo competente, corredata dal	parere
dei responsabili dei servizi interessati , nonchè l'attes	stazione
relativa alla copertura finaziaria.	
2. L'organo competente deve sentire i proponenti nei succes	ssivi 30
giorni.	
3. Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giung	ere alla
stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico inter	
	Pagina 54

per il riconoscimento delle associazioni che operano sul territorio.	
ART. 63 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	
1. Il Comune di Mottola promuove e tutela le varie forme di	
partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni sociali hanno i	
poteri di iniziativa e proposta nel campo della loro attività	
istituzionale secondo le norme degli articoli precedenti.	
2. Il Consiglio Comunale per la gestione di particolari servizi può	
promuovere la costituzione di appositi organismi determinandone le	
finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione	
degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la	
loro gestione.	
3. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli esponenziali	
di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle	
materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di	
territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla	
richiesta.	
4. Sono istituite le consulte di partecipazione nei vari campi delle	
attività culturali, sociali e ricreative in base al regolamento.	
5. E' competenza delle consulte esprimere il parere sulle iniziative	
inerenti le attività delle associazioni.	
6. Possono essere indette nel rispetto del regolamento assemblee dei	
cittadini per temi particolari o a carattre d'urgenza. Le assemblee	
sono convocate dal Sindaco entro 30 giorni dalla richiesta di	
almeno 100 cittadini nella quale sia chiaramente espresso	
l'oggetto.All'assemblea devono partecipare il Sindaco e/o gli	
Pagina 56	

assessori competenti per la materia in discussione. Possono	
partecipare i Consiglieri Comunale e i dipendenti dei servizi.	
7. Le conclusioni cui perviene l'assemblea sono trasmesse agli organi	
competenti del comune di Mottola anche ai cittadini residenti che	
abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età.	
ART. 64 INCENTIVAZIONI	
Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere	
erogate, sulla base del regolamento e delle determinazioni	
approvate dal Consiglio comunale, forme di incentivazione con	
apporti anche di carattere finanziario per i progetti finalizzati.	
ART. 65 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISIONI	
1. Le commissioni consiliari su richieste delle associazioni e degli	
organismi interessati possono invitare ai propri lavori i	
rappresentanti di questi ultimi, secondo quanto disposto dal	
regolamento previsto dall'art. 15 del presente Statuto.	
Capo IV	
Referendum – diritti di accesso	
ART. 66 REFERENDUM CONSULTIVO	
1. Il referendum consultivo è un'istituto con il quale tutti gli elettori del	
Comune di Mottola sono chiamati a pronunciarsi nelle materie di	
esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare	
manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione	
amministrativa.	
2. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco previa	
deliberazione della Giunta:	
Pagina 57	

a. Quando sia disposto con deliberazione del Consiglio	
Comunale adottata con il voto favorevole della	
maggioranza dei consiglieri asseganti al Comune, incluso	
il Sindaco;	
b. Quando sia richiesto da un numero di mille cittadini elettori	
del Comune di Mottola;	
3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti	
materie:	
a. Tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;	
b. Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;	
piante organiche del personale e relative variazioni;	
c. Attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;	
d. Materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria	
nell'ultimo quinquennio;	
e. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di	
ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità	
organizzative della consultazione.	
4. Il giudizio di ammmissibilità è pronunciato dall'ufficio del	
Difensore Civico, sentita la Commissione Statuto e	
Regolamenti; in mancanza del Difensore civico, il giudizio di	
ammissibilità è pronunziato dal Segretario Generale , sentita la	
Commissione Statuto e Regolamenti.	
5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della	
consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio	
Comunale, ne prende atto ed assume le conseguenti motivate	
Pagina 58	

deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.	
ART. 67 DIRITTO DI ACCESSO	
Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli	
atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi	
pubblici comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.	
2. Sono sottratti al diritto d'accesso gli atti che norme di legge	
dichiarono riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quell	
esplicitamente individuati dal regolamento.	
3. Il regolamento oltre ad indicare le categorie degli atti riservati,	
disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso	
differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.	
ART. 68 DIRITTO DI INFORMAZIONE	
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle	
istituzioni, sono pubblici, con le limitazioni previste dal presente	
articolo.	
Il Comune di Mottola si avvale oltre che dei sistemi tradizionali della	
notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche de	
mezzi di comuicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo	
di conoscenza degli atti.	
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile,	
completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari,	
deve avere carattere di generalità.	
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni più	
idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.	
5. Il regolamento sul diritto di accesso fissa le norme per garantire	
Pagina 59	

l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi sopra indicati e	
disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla Legge.	
Capo V	
Difensore civico	
ART. 69 ISITUZIONE E RUOLO	
1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della	
pubblica amministrazione comunale è esercitata dal Difensore	
Civico.	
ART. 70 REQUISITI	
1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone	
che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di	
indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.	
2. Non può essere nominato chi si trova nelle condizioni di	
ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;	
i Parlamantari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunale, i	
ministri di culto nonchè coloro che siano stati candidati alle ultime	
elezioni politiche e amministrative.	
3. Il difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde	
la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle	
condizioni di ineleggibilità di cui al precedente comma. La	
decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.	
4. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave	
inandempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del	
Consiglio Comunale adottata con votazione segreta ed a	
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati su proposta	
Pagina 60	

	motivata di almeno 1/5 dei consiglieri comunali e di almeno 350	
	elettori del Comune di Mottola.	
	ART. 71 NOMINA	
1	. Il Consiglio Comunale approva nella seduta successiva a	
	quella d'insediamento il testo dell'invito a presentare le	
	candidature all'incarico di Difensore Civico, contenente	
	l'indicazione dei requisiti richiesti, delle funzioni da esercitare	
	e del compenso corrisposto. Nell'avviso sono precisate le	
	modalità ed il termine per la presentazione dell'istanza,	
	corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei	
	requisiti richiesti e dal curriculum dei titolo e delle attività ed	
	incarichi. L'avviso è pubblicato all'Albo, sulla stampa locale,	
	ed è inviato alle associazioni di partecipazione popolare.	
2	. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la verifica delle	
	regolarità delle istanze pervenute; dopo di che, entro 30 giorni	
	dalla scadenza del termine per la presentazione delle	
	condidature, le stesse sono sottoposte al vaglio del Consiglio	
	Comunale. L'avviso di convocazione è corredato dell'elenco	
	dei candidati; la documentazione presentata è a disposizione	
	dei consiglieri presso la Presidenza del Consiglio comunale.	
3	s. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio	
	segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al	
	Comune, in una delle sedute immediatamente successive a quella	
	di comunicazione della nomina della Giunta. Ove in questa prima	
	seduta non si dovesse raggiungere il quorum richiesto si deve	
	Pagina 61	

	riconvocare il Consiglio entro 30 giorni e procedere alla elezione	
	del Difensore Civico. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il	
	quorum della maggioranza dei due terzi, il Consiglio dovrà essere	
	convocato entro sette giorni e in quella seduta si eleggerà il	
	Difensore Civico con la maggioranza assoluta dei consiglieri	
	assegnati.	
4.	. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto	
	esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore, ed	
	è rieleggibile una sola volta.	
5.	. Nel caso di dimissioni o vacanza dalla carica, il Consiglio	
	Comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza	
	successiva e con le medesime modalità sopra indicate.	
	ART. 72 MEZZI E PREROGATIVE	
1.	ART. 72 MEZZI E PREROGATIVE . L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a	
1.		
1.	. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a	
1.	. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con attrezzature	
	. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento	
	. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.	
	L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o	
	L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale,	
	L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le Istituzioni, i concessionari dei servizi, le	
	L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le Istituzioni, i concessionari dei servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio	
2.	. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. . Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le Istituzioni, i concessionari dei servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento abbia regolare corso e	
2.	. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. . Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le Istituzioni, i concessionari dei servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.	

opposto il segreto d'ufficio.	
4. Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro	
termini prefissati.	
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per	
iscritto il proprio parere ai cittadini che ne hanno richiesto	
l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a	
provvedere, entro periodi temporali definiti; segnala agli organi	
sopra ordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.	
6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il	
contenuto dell'atto da adottare non recepisce i suggerimenti del	
Difesore Civico che può, altresì, chiedere il riesame della decisione	
qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Presidente del	
Consiglio comunale è comqunque tenuto a porre la quastione	
all'ordine del giorno al primo Consiglio Comunale.	
7. Tutti i responsabili di servizio, sono tenuti a prestare la massima	
collaborazione all'attività del Difensore Civico.	
ART. 73 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO	
1. Il Difensore Civico presenta entro il mese di Marzo la relazione	
sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni	
riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e	
formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e	
l'imparzialità dell'azione amministrativa.	
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta	
successiva alla presentazione della stessa e resa pubblica.	
3. In casi particolare importanza o comunque meritevoli di urgente	
Pagina 63	
	ĺ

segnalazone il difensore può in qualsiasi momento farne relazione	
al Consiglio Comunale.	
Titolo III	
FUNZIONE NORMATIVA	
ART. 74 STATUTO	
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento	
comunale a cui devono conformarsi tutti gli atti normativi del	
Comune.	
2. La revisione dello statuto può essere promossa oltre che da un	
quinto dei consiglieri comunali, anche da 500 elettori del Comune	
di Mottola mediante un progetto redatto in articoli applicandosi la	
disciplina per l'ammissione di proposte di iniziative popolari di cui al	
primo e secondo comma dell'art. 56 del presente Statuto. Negli	
stessi termini la proposta di revisione deve essere inviata ai	
Consiglieri comunali e depositata presso la segreteria comunale.	
3. La revisione dello Statuto è deliberata con la maggioranza dei	
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza	
non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive	
sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo Statuto è approvato se	
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza	
assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al	_
presente comma si applicano anche alle modifiche o	
adeguamenti statutari imposte da leggi dello Stato. La	
revisione non può essere adotatta se non siano trascorsi	
almeno due anni dalla entrata in vigore dell'ultima revisione	
Pagina 64	

salvo le disposizioni dell'art. 73.	
4. La proposta di revisione respinta dal Consiglio Co	omunale non può
essere rinnovata fintanto che dura in carica il Cor	nsiglio Comunale
che l'ha respinto.	
5. In sede di revisione dello Statuto il testo di qu	uest'ultimo viene
riformulato per consentire l'organico ins	erimento delle
modificazioni.	
ART. 75 REGOLAMENTI	
1. Il Comune di Mottola emana regolamenti nelle	materie ad essi
demandate dalla Legge o dallo Statuto ed in tutte l	le altre materie di
competenza comunale.	
2. Negli altri casi la potestà regolamentare viene	e esercitata nel
rispetto delle norme di Legge e di Statuto nonch	tè tenendo conto
delle altre disposizioni regolamentari emenate da	ai soggetti aventi
una concorrente competenza.	
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, ai	consiglieri ed ai
cittadini ai sensi di quanto disposto nell'art. 56 del p	presente Statuto.
4. Nella formazione dei regolamenti possono ess	sere consultati i
soggetti interessati.	
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubbli	
Pretorio dopo l'adozione della delibera in	
disposizioni sulla pubblicazione della stessa delibe	
per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazion	
divenuta esecutiva. I regolamenti devono es	
sottoposti a forma di pubblicità che ne conse	entano l'effettiva Pagina 65

conosciblità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda	
consultarli.	
ART. 76 ORDINANZE	
Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di	
norme legislative e regolamentari.	
2. Il Segretario Comunale può emanare nell'ambito delle proprie	
funzioni circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.	
3. Le ordinanze di cui al primo comma devono essere pubblicate per	
15 giorni successivi all'Albo Pretorio.	
4. Il Sindaco emana altresì, in rispetto delle norme Costituzionali e dei	
principi generali dell'ordinamento giuridico ordinanze contigibili ed	
urgenti nelle materie previste dalla legge. Tali provvedimenti	
devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia	
temporale non può superare il periodo in cui perdura la necessità.	
5. In caso di assenza del Sinadaco le ordinanze sono emanate dal chi	
lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.	
6. Quando l'ordinanze ha carattere individuale, essa viene notificata	
nelle forme di Legge, al destinatario. Negli altri casi, viene	
pubblicata nelle forme previste dal comma terzo del presente	
articolo.	
ART. 77 NORME TRANSITORIE E FINALI	
Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli	
obblighi di legge.	
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa la vigenza delle norme	
transitorie.	
Pagina 66	

3. Il Consiglio Comunale approva entro 1 anno dall'entrata in vigore	
dello Statuto i regolamenti dal medieimo previsto, applicandosi fino	
all'adozione di quest'ultimi le norme adottate dal Comune secondo	
la legislazione precedente che risultino compatibili con la Legge e	
lo Statuto.	
4. Entro 1 anno dell'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio	
Comunale promuove una seduta straordinaria per la verifica della	
sua attuazione sulla base dei risultati conseguiti e consultazioni con	
le organizzazioni, associazioni, enti e sindacati, che	
l'Amministrazione è impeganata ad attivare tempestivamente,	
assicurando altresì la massima informazione a tutti i cittadini sul	
procedimento di verifica.	
5. Le proposte di revisione sono pubblicate all'Albo Pretorio per	
almeno 15 giorni.	
6. In prima applicazione, il Difensore Civico viene eletto entro 6 mesi	
dalla data del presente Statuto.	
Pagina 67	
r agina or	